

DICHIARAZIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE

(Art.15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642)

I. INTRODUZIONE

L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, documenti e registri indicati nella Parte Prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, se formati in Italia. Le disposizioni in materia non si applicano agli atti legislativi e, se non espressamente previsto nella suddetta Tariffa, agli atti amministrativi dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.

Con il comma 597 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), viene modificata la modalità di presentazione della dichiarazione dell'imposta di bollo in modo virtuale contenuta nell'articolo 15 del DPR n. 642/1972, introducendo elementi di novità che investono gli atti e documenti per i quali l'imposta di bollo è assolta con modalità virtuale.

A partire dal 1° gennaio 2015 tutti gli utenti che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione a tale modalità di assolvimento dell'imposta di bollo, sono tenuti a presentare la dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente, distinti per voce di tariffa, utilizzando il presente modello.

Tale modello, reso disponibile sul sito internet **www.agenziaentrate.gov.it**, dovrà essere utilizzato per la presentazione della dichiarazione consuntiva, della dichiarazione a seguito di rinuncia all'autorizzazione (nonché per richiedere la rinuncia all'autorizzazione), nei casi di operazioni straordinarie, oltre che per eventuali modifiche delle dichiarazioni già presentate.

La dichiarazione va presentata, esclusivamente in via telematica, tramite i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate:

- direttamente dal dichiarante;
- avvalendosi di intermediari abilitati, come ad esempio professionisti e Caf.

L'Agenzia delle Entrate rende disponibile sul sito internet **www.agenziaentrate.gov.it** un programma software gratuito per la compilazione e l'invio telematico della dichiarazione.

Chi intende presentare il modello direttamente deve utilizzare i Servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate una volta ottenuta la relativa abilitazione.

La dichiarazione inviata per via telematica, si considera presentata nel momento in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell'Agenzia delle Entrate. La prova della presentazione è data dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.gov.it**, sul sito web dedicato ai Servizi telematici **http://telematici.agenziaentrate.gov.it**, nonché sul sito **http://assistenza.finanze.it**.

II. ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

La dichiarazione dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale si compone di un frontespizio e dei quadri A e B contenenti i dati e le informazioni relative agli atti e ai documenti emessi nell'anno di riferimento della dichiarazione.

DATI GENERALI

In questa parte del modello devono essere riportate alcune informazioni di carattere generale sulla dichiarazione da presentare. Occorre indicare gli Estremi dell'autorizzazione all'assolvimento dell'imposta in modo virtuale e l'anno del suo rilascio.

Codice fiscale Operazioni Straordinarie

Questo campo deve essere compilato solo in caso di operazioni straordinarie.

In caso di fusione per incorporazione, ad esempio, occorre indicare il codice fiscale del soggetto estinto. La

società incorporante deve presentare sia la comunicazione di rinuncia all'autorizzazione nonché la dichiarazione consuntiva per conto dell'incorporata, utilizzando il presente modello, indicando gli atti e documenti soggetti al bollo virtuale riconducibili alla stessa, fino alla data dell'operazione straordinaria.

Nel presentare la dichiarazione consuntiva la società incorporante deve aver cura di specificare gli estremi dell'autorizzazione della incorporata ed il relativo anno di rilascio, indicare nella sezione "Dati del contribuente" i propri dati e nel campo "Tipo dichiarazione" il codice 2 o 5.

Se, invece, si è verificata una scissione che non comporta alcuna cessazione delle attività, le società risultanti dall'operazione straordinaria devono autonomamente presentare la propria dichiarazione consuntiva relativa all'anno in cui si è avuta tale operazione (codice 3 o 6 nel campo "Tipo dichiarazione").

Pertanto, la società da cui ha avuto origine la scissione, nella propria dichiarazione, deve indicare nel presente campo il codice fiscale della società risultante dalla scissione; mentre quest'ultima, nella propria dichiarazione, deve indicare in tale campo il codice fiscale della società da cui ha avuto origine la scissione.

Tipo dichiarazione

In questo campo occorre indicare:

- il **codice 1** se si tratta di una "**dichiarazione consuntiva**" con la quale devono essere indicati il numero degli atti e documenti emessi nell'anno precedente (ad esempio nel 2015). Tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (ad esempio gennaio 2016);
- il **codice 2 "dichiarazione a seguito di rinuncia"** se si intende rinunciare all'autorizzazione, anche nei casi di operazioni straordinarie. Nell'indicare il codice 2 l'interessato esprime la volontà di rinunciare all'autorizzazione in luogo dell'apposita comunicazione scritta all'ufficio territoriale competente. In tal caso nel presente modello occorre indicare il numero degli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione. Ad esempio, se il giorno da cui ha effetto la rinuncia è il 12 gennaio 2016, occorre presentare due dichiarazioni:
 - una dichiarazione consuntiva (cod. 1) relativa all'anno d'imposta 2015;
 - una dichiarazione a seguito di rinuncia (cod. 2) relativa agli atti e documenti emessi dal 1° gennaio all'11 gennaio 2016;
- il **codice 3** nei casi di "**Operazioni straordinarie**" ed altre operazioni come ad esempio cessioni di rami d'azienda che non hanno comportato una rinuncia all'autorizzazione;
- il **codice 4** se si tratta di una "**dichiarazione consuntiva a 0**" con la quale si vuole dichiarare che nessun atto e documento è stato emesso nell'anno precedente (ad esempio 2015) per i quali era dovuta l'imposta. Anche tale dichiarazione deve essere presentata entro il successivo mese di gennaio (ad esempio gennaio 2016);
- il **codice 5** se si tratta di una "**dichiarazione a 0 in caso di rinuncia**";
- il **codice 6** se nei casi di "operazioni straordinarie" rientranti nelle ipotesi gestite con il cod.3, si tratta di una **dichiarazione a 0**.

Dichiarazione sostitutiva

Nell'ipotesi in cui si intende rettificare o integrare una dichiarazione dello stesso tipo già presentata (cod.1 e cod.4), deve essere barrata la presente casella.

N.B. La dichiarazione sostitutiva sostituisce integralmente la precedente dichiarazione inviata, pertanto devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica.

Tale tipologia di dichiarazione può essere utilizzata per sostituire una dichiarazione già presentata, *dello stesso tipo*, anche nelle ipotesi in cui si esprimeva la volontà di rinunciare all'autorizzazione (cod. 2 e cod. 5) o a seguito di "operazioni straordinarie" (cod. 3 e cod. 6). Pertanto, alla barratura della casella deve necessariamente corrispondere l'indicazione, nel campo "Tipo dichiarazione", "anno di riferimento" o "periodo di riferimento", della relativa dichiarazione di cui si richiede la sostituzione.

Anno di riferimento

Indicare l'anno di riferimento della dichiarazione consuntiva.

Nel caso di "dichiarazione a seguito di rinuncia" e nei casi di "operazioni straordinarie" (cod. 2 o 5 e cod. 3 o 6 nel campo "Tipo dichiarazione"), il presente campo non va compilato.

Periodo di riferimento

Nel caso di presentazione di una dichiarazione a seguito di rinuncia anche nei casi di operazioni straordinarie (cod. 2 o 5 nel campo "Tipo dichiarazione"), occorre indicare, nel presente campo, la data corrispondente all'ultimo giorno in cui è operativa l'autorizzazione. Nei casi di "operazioni straordinarie" che non hanno comportato una rinuncia all'autorizzazione (cod. 3 o 6 nel campo "Tipo dichiarazione") occorre indicare la data a decorrere dalla quale ha avuto effetto l'operazione.

Opzione assegni circolari

Occorre barrare la presente casella se, per l'anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione, si intende effettuare l'opzione per il pagamento con modalità virtuale dell'imposta di bollo per gli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'opzione ha efficacia per l'intero anno solare successivo a quello di riferimento della dichiarazione e si rinnova tacitamente per gli anni solari successivi fino all'eventuale comunicazione di revoca.

Per l'anno di effettuazione dell'opzione sono stati previsti appositi codici che, pertanto, non dovranno essere utilizzati nelle successive annualità.

Gli importi relativi a tali codici saranno utilizzati per liquidare l'imposta provvisoria e, se dovuto, l'acconto.

Il soggetto che esercita l'opzione non dovrà più presentare le denunce trimestrali ed effettuare i relativi versamenti previsti dall'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'opzione è validamente esercitata se la dichiarazione relativa all'anno precedente è presentata nei termini.

Revoca opzione assegni circolari

Occorre barrare la presente casella per segnalare la revoca dell'opzione per il pagamento con modalità virtuale dell'imposta di bollo relativamente agli assegni circolari, in alternativa alle modalità di dichiarazione e versamento previste dall'articolo 10 della parte I della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

La revoca produce i suoi effetti a decorrere dall'anno successivo a quello di riferimento della dichiarazione nella quale si effettua, sempreché la dichiarazione stessa sia tempestivamente presentata. In caso di dichiarazione tardiva, la revoca ha efficacia a decorrere dall'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Scomputo acconto

Se si desidera scomputare l'acconto versato nell'anno di riferimento della dichiarazione e gli eventuali crediti di acconto pregressi sulle rate bimestrali e/o sull'acconto dovuto per l'anno successivo, occorre indicare:

- il **codice 1** se si vuole scomputare l'acconto sulle rate bimestrali;
- il **codice 2** se si vuole scomputare l'acconto solo sull'acconto per l'anno successivo;
- il **codice 3** se si vuole scomputare l'acconto sulle rate bimestrali e sull'acconto dovuto per l'anno successivo.

Casi particolari

È prevista la possibilità per il contribuente di evidenziare particolari condizioni che riguardano la dichiarazione, indicando un apposito codice nella casella "Casi particolari".

Tale esigenza può emergere con riferimento a fattispecie che si sono definite successivamente alla pubblicazione del presente modello di dichiarazione, ad esempio a seguito di chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate in relazione a quesiti posti dagli utenti e riferiti a specifiche problematiche.

Pertanto, questa casella può essere compilata solo se l'Agenzia delle entrate comunica (ad esempio con circolare, risoluzione o comunicato stampa) uno specifico codice da utilizzare per indicare la situazione particolare.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Il dichiarante deve indicare, oltre al proprio codice fiscale, il cognome e nome ovvero la denominazione o ragione sociale risultante dall'atto costitutivo, indicandola senza abbreviazioni. Se qualche dato indicato nel certificato di attribuzione del codice fiscale è errato, occorre recarsi presso un qualsiasi ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la variazione dello stesso. Fino a quando la variazione non è stata effettuata, il contribuente deve utilizzare il codice fiscale attribuitogli. L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Indicandoli, si potranno ricevere dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

SOGGETTI NON RESIDENTI

Il campo Stato estero di residenza deve essere compilato soltanto nel caso in cui il dichiarante è residente all'estero. Il codice Stato estero va desunto dall'elenco dei Paesi e Territori esteri (tabella SG) riportato in Appendice del modello 770 Ordinario. Nel terzo campo deve essere inserito il codice di identificazione rilasciato dall'Autorità fiscale o, in mancanza, un codice identificativo rilasciato da un'Autorità amministrativa se previsti dalla normativa e dalla prassi del Paese di residenza. Inoltre, occorre indicare lo Stato federato, provincia o contea all'interno dello Stato estero di residenza, la località di residenza e l'indirizzo completo (ad esempio se gli Stati Uniti d'America è lo Stato estero di residenza, la California potrebbe essere uno Stato federato e la località di residenza potrebbe essere San Francisco).

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Nel caso in cui il contribuente non è una persona fisica, nel presente riquadro devono essere indicati i dati anagrafici, il codice fiscale, la carica rivestita dal soggetto che sottoscrive la dichiarazione e la data a partire dalla quale è stata assunta la carica. Nel caso in cui chi sottoscrive la dichiarazione è un soggetto diverso da persona fisica, devono essere indicati, negli appositi campi, il codice fiscale della società o ente dichiarante, il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante della società o ente dichiarante e il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società o ente dichiarante ed il soggetto cui la dichiarazione si riferisce. Ai fini della individuazione della carica rivestita all'atto della dichiarazione si deve riportare, nell'apposita casella, uno dei codici della sottostante tabella.

In caso di curatore fallimentare (codice carica 3) o commissario liquidatore (codice carica 4), deve essere sempre indicata la data di apertura della procedura fallimentare. L'indicazione del numero di telefono o cellulare e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa. Se chi sottoscrive la dichiarazione è residente all'estero deve, inoltre, compilare la specifica parte della presente sezione.

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- 1 Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore.
- 2 Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire.
- 3 Curatore fallimentare.
- 4 Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria).
- 5 Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati.
- 6 Rappresentante fiscale di soggetto non residente.
- 7 Erede.
- 8 Liquidatore (liquidazione volontaria).
- 9 Soggetto tenuto a presentare la dichiarazione ai fini IVA per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.); ovvero, ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IRAP, rappresentante della società beneficiaria (scissione) o della società risultante dalla fusione o incorporazione.
- 10 Rappresentante fiscale di soggetto non residente con le limitazioni di cui all'art. 44, comma 3, del D.L. n. 331/1993.
- 11 Soggetto esercente l'attività tutoria del minore o interdetto in relazione alla funzione istituzionale rivestita.
- 12 Liquidatore (liquidazione volontaria di ditta individuale - periodo ante messa in liquidazione).
- 13 Amministratore di condominio.
- 14 Soggetto che sottoscrive la dichiarazione per conto di una pubblica amministrazione.
- 15 Commissario liquidatore di una pubblica amministrazione.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Questo riquadro contiene lo spazio riservato alla sottoscrizione della dichiarazione cartacea. La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la dichiarazione in via telematica. L'intermediario deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a presentare la dichiarazione;
- la firma.

Inoltre, nella casella relativa all'impegno a presentare in via telematica la dichiarazione, deve essere indicato il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l'invio.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MODELLO

I quadri della dichiarazione vanno sempre numerati progressivamente.

Pertanto, se i righi di ciascun quadro sono sufficienti per una esaustiva compilazione, nel campo in alto a destra "Mod. N." deve essere indicato 001, viceversa nel caso in cui i righi non sono sufficienti e quindi si necessita di un quadro aggiuntivo, nel campo "Mod. N." deve essere indicato il progressivo 002 - 003 ecc. in dipendenza del numero dei quadri aggiuntivi che è necessario utilizzare.

1. QUADRO A – ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA FISSA

Nel presente quadro vanno indicati gli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento della dichiarazione, per i quali è consentito l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo fissa. Le tipologie di atti e documenti, soggetti all'imposta di bollo, da indicare nel quadro sono desumibili dalla Tabella A allegata alle presenti istruzioni.

COME SI COMPILA IL QUADRO A

Gli atti e documenti soggetti all'imposta fin dall'origine, assolta in modo virtuale, da indicare nel presente quadro sono soggetti ad una imposta fissa applicata, in dipendenza dalla tipologia di atto, al numero dei documenti, dei fogli di cui esso è composto oppure in relazione al periodo rendicontato.

Per l'individuazione della modalità di tassazione da applicare con riferimento alla tipologia di atto e documento da dichiarare, si rinvia alla Tabella A allegata.

Per ciascun atto o documento occorre indicare i dati di seguito descritti:

Colonna 1 (Codice documento): indicare il codice identificativo della tipologia di documento soggetto al bollo, rilevabile nella Tabella A allegata.

I codici 47, 48, 49 e 50 devono essere utilizzati solo nel primo anno di esercizio dell'opzione per l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo su gli assegni circolari emessi in forma libera.

Devono essere utilizzati per dichiarare il numero di assegni circolari emessi in forma libera nell'anno di riferimento della dichiarazione e, la relativa imposta dovuta, sarà considerata ai soli fini della liquidazione dell'imposta provvisoria e, se dovuto, dell'acconto.

Colonna 2 (Cambio imposta): il campo deve essere barrato se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo caso occorre indicare l'importo aggiornato in colonna 3. Se le modifiche alla tariffa entrano in vigore durante l'anno, per cui una stessa tipologia di atto sconta una tassazione differente in ragione del periodo dell'anno in cui deve essere assoggettato all'imposta di bollo, occorre compilare differenti righe. In ogni rigo occorre indicare lo stesso codice identificativo dell'atto/documento per il quale c'è stata la variazione della tassazione e le relative tariffe di periodo da applicare.

Colonna 3 (Importo unitario): indicare l'importo della tassazione, rilevabile dalla Tabella A allegata, relativa alla tipologia di documento o atto presente in colonna 1.

Colonna 4 (Numero documenti): indicare il numero dei documenti per i quali il bollo è stato assolto in modalità virtuale.

Se per la fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero dei fogli di cui si compone il documento, il presente campo non deve essere compilato. Se in colonna 1 sono stati indicati i codici 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 nel presente campo deve essere riportato in relazione a ciascun trimestre il numero degli assegni circolari emessi in forma libera.

ATTENZIONE

Gli estratti del conto corrente o di rendiconti di libretti di risparmio si considerano, in ogni caso, inviati almeno una volta l'anno, anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione.

Con riferimento a tali tipologie di documenti, si precisa che i codici identificativi **36, 38, 40 e 42** presenti nella Tabella A sono dedicati alla esposizione delle informazioni riguardanti rispettivamente gli estratti del conto corrente e rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti, per i quali vi è una rendicontazione giornaliera tale che l'importo applicabile sul singolo documento risulta inferiore ad 1€ e pertanto il tributo applicabile viene ricondotto a tale importo.

Nella **colonna 4** occorre, quindi, indicare il numero dei singoli estratti conto (o rendiconti dei libretti) per i quali è stato applicato il minimo di 1€ .

Colonna 5 (Numero fogli): indicare il numero dei fogli di cui si compongono i documenti soggetti al bollo virtuale.

Se per tale fattispecie indicata in colonna 1 è prevista una tassazione in funzione del numero di documenti o dei giorni rendicontati, il presente campo non deve essere compilato.

ATTENZIONE

Per determinare il numero dei fogli da indicare nel presente campo, vanno considerati i seguenti criteri:

1. un foglio è formato da 4 pagine;
2. per pagina si intende una facciata scritta;
3. ogni foglio può contenere al massimo 100 righe. La tassazione unitaria "per foglio" presuppone che ogni foglio non ecceda le 100 righe, in caso contrario è necessario applicare la tassazione unitaria ogni 100 righe o frazione di esse.

Esempi di compilazione:

- Nel caso di 1 o 2 fogli formato A4 o di 1 foglio protocollo, indipendentemente se scritti fronte/retro, nella colonna 5 bisogna indicare il numero 1;
- Nel caso di 3 fogli formato A4 scritti fronte/retro o di 2 fogli protocollo, nella colonna 5 bisogna indicare il numero 2;
- Nel caso di 3 fogli formato A4 scritti solo su una facciata, nella colonna 5 bisogna indicare il numero 1.

N.B. 1 foglio non può contenere più di cento righe, per cui se un documento è composto di 3 facciate formato A4 ciascuna contenente 36 righe, in colonna 5 bisogna indicare il numero 2.

Colonna 6 (Totale imposta): per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1, occorre indicare, nel presente campo, l'imposta calcolata in relazione al numero di documenti/fogli rispettivamente indicati in colonna 4 o 5. Nel caso di estratti conto inviati periodicamente nel corso dell'anno, l'imposta di bollo è rapportata al periodo rendicontato.

Nel caso di più rapporti di conto corrente o libretti di risparmio intestati al medesimo soggetto, l'imposta deve essere applicata con riferimento a ciascun rapporto ovvero libretto.

Nel **rigo A31**, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6, ad eccezione di quelli relativi ai codici 47, 48, 49 e 50.

2. QUADRO B – ATTI E DOCUMENTI SOGGETTI A IMPOSTA PROPORZIONALE

Nel presente quadro vanno indicati gli atti e documenti emessi nell'anno di riferimento della dichiarazione, per i quali è consentito l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo calcolata secondo criteri di proporzionalità. Le tipologie di atti e documenti, soggetti all'imposta di bollo, da indicare nel quadro sono desumibili dalla Tabella B allegata alle istruzioni.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Gli atti e documenti da indicare nel presente quadro sono soggetti ad un'imposta calcolata, in dipendenza del **numero dei giorni rendicontati** e del **valore di mercato del prodotto finanziario o, in mancanza, del loro valore nominale o di rimborso**, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione.

Analogamente, tale regola si applica ai depositi bancari e postali, anche rappresentati da certificati. In mancanza dei predetti valori, l'imposta deve essere calcolata in relazione al costo di acquisto. Per le polizze di assicurazioni si assume il valore di riscatto o rimborso delle stesse. Il periodo di riferimento per il calcolo dell'imposta dovuta è l'anno civile. Le comunicazioni relative ai prodotti finanziari in oggetto si considerano in ogni caso inviate almeno una volta l'anno anche se non vi è un obbligo di invio o rendicontazione. Se le comunicazioni alla propria clientela sono inviate periodicamente nel corso dell'anno ovvero in caso di estinzione o di apertura dei rapporti in corso d'anno, l'imposta è **rapportata al periodo rendicontato**.

Per le comunicazioni relative a polizze di assicurazione e operazioni riguardanti rispettivamente i rami vita (III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 dicembre 2005, n. 209) ed i buoni postali fruttiferi nonché i prodotti finanziari (diversi da quelli dematerializzati), l'imposta di bollo per **ciascun anno** è dovuta all'atto del rimborso o riscatto se non sussiste un rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto con la clientela (in questi casi indicare il codice 7 in colonna 1). L'imposta può essere applicata, con le stesse modalità, anche per le comunicazioni relative a polizze emesse da imprese di assicurazioni estere operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, stipulate da soggetti residenti nello Stato, secondo quanto disposto dalla specifica normativa di riferimento. In tal caso, l'impresa estera adempie direttamente all'applicazione dell'imposta di bollo ovvero tramite un rappresentante fiscale che risponde in solido con essa per il suo versamento.

Per ciascuna tipologia di documento occorre indicare i dati di seguito descritti:

colonna 1 (Codice documento): indicare il codice identificativo della tipologia di documento soggetto al bollo, rilevabile dalla Tabella B allegata.

I codici 12, 13, 14 e 15 devono essere utilizzati solo nel primo anno di esercizio dell'opzione per l'assolvimento in modalità virtuale dell'imposta di bollo su gli assegni circolari conformi in forma libera e non. Devono essere utilizzati per dichiarare il numero di assegni circolari in circolazione alla fine di ciascun trimestre dell'anno di riferimento della dichiarazione, il relativo imponibile e l'imposta dovuta. Tali importi saranno considerati ai soli fini della liquidazione dell'imposta provvisoria e, se dovuto, dell'acconto;

colonna 2 (Cambio aliquota): il campo deve essere barrato se sono intervenute variazioni nella tassazione. In questo caso occorre indicare in colonna 3 l'aliquota aggiornata;

colonna 3 (Aliquota/imposta): indicare l'aliquota/imposta massima, rilevabile dalla Tabella B allegata, relativa alla tipologia di comunicazione indicata in colonna 1.

Se in colonna 1 è stato indicato il codice 7, il presente campo di colonna 3 non deve essere compilato.

Colonna 4 (Numero): indicare il numero delle comunicazioni inviate alla clientela nell'anno di riferimento della dichiarazione in relazione alla tipologia individuata in colonna 1.

Se in colonna 1 sono stati indicati i codici 5 o 6, nel presente campo deve essere riportato il numero dei clienti per i quali è stata applicata rispettivamente la soglia massima di imposta annua pari a 14.000,00 euro o quella ragguagliata al periodo di durata del rapporto intrattenuto con il cliente, se inferiore all'anno.

Se in colonna 1 sono stati indicati i codici 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, nel presente campo deve essere riportato, in relazione a ciascun trimestre, il numero degli assegni circolari conformi - art. 10 lett. a) tariffa parte I e art. 49, comma 10 D.lgs n. 231/2007 - *in circolazione* alla fine del periodo.

Colonna 5 (Imponibile): indicare il valore di mercato dei prodotti finanziari o, in mancanza, il loro valore nominale o di rimborso, calcolato al termine del periodo rendicontato ovvero al 31 dicembre di ciascun anno in assenza di rendicontazione, in relazione alla tipologia individuata in colonna 1 ed al relativo numero indicato in colonna 4. Ai fini della determinazione dell'imposta, si deve tenere conto, quindi, del valore dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto e dal rendiconto effettuato o, in assenza di rendicontazione periodica e per i buoni postali fruttiferi, al 31 dicembre di ogni anno. Se in colonna 1 è stato indicato il codice 5, 6 o 7 non occorre compilare la presente colonna; se sono stati indicati i codici 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 l'imponibile è dato dalla somma dei valori relativi agli assegni circolari conformi indicati in colonna 4.

Colonna 6 (Totale imposta): per ciascuna fattispecie indicata nella colonna 1, nel presente campo occorre indicare l'imposta calcolata in relazione ai documenti indicati in colonna 4.

ATTENZIONE

Per i prodotti finanziari contraddistinti dal codice 7 in colonna 1, l'imposta viene applicata solo al termine del rapporto con il cliente, quando è previsto il rimborso o il riscatto del titolo.

In relazione a ciascuno di tali prodotti finanziari, la determinazione dell'imposta deve avvenire al 31 dicembre di ogni anno, in considerazione della situazione complessiva del cliente.

Pertanto, se in colonna 1 è stato indicato il codice 7, in quanto nel periodo di riferimento della dichiarazione si è verificato il rimborso o riscatto di tale tipologia di prodotto, nella presente colonna deve essere riportata la sommatoria delle imposte calcolate per ciascun anno, unitamente all'imposta relativa all'ultimo anno (o frazione di anno) di detenzione dello stesso.

Qualora nell'anno di riferimento della dichiarazione sono stati rendicontati più prodotti finanziari occorre indicare l'imposta complessivamente calcolata, secondo le regole sopra descritte.

Si ricorda che l'imposta dovuta in misura proporzionale deve essere arrotondata alla prima cifra decimale secondo le seguenti modalità:

- euro 0,05 deve essere arrotondato per difetto, riconducendolo allo zero (pertanto euro 0,15 diventa euro 0,10);
- euro 0,06 deve essere arrotondato per eccesso, riconducendolo ad euro 0,10 (pertanto euro 0,16 diventa euro 0,20).

Nel **rigo B31**, deve essere riportata la sommatoria degli importi indicati in colonna 6 ad eccezione di quelli relativi ai codici 12, 13,14 e 15.

ALLEGATI

Tabella A – Atti e documenti soggetti ad imposta fissa

CODICE IDENTIFICATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO/ARTICOLO TARIFFA PARTE PRIMA (D.P.R. N. 642/72)	IMPORTO UNITARIO		CRITERIO DI CALCOLO
ATTI ROGATI, RICEVUTI AUTENTICATI DA NOTAIO O ALTRI PUBBLICI UFFICIALI				
1	art. 1, comma 1	€ 16,00		Per ogni foglio
DOCUMENTI PRESENTATI ALL'UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE				
2	art. 1, comma 1 ter, lett. a)	€ 17,50		Per ogni esemplare
3	art. 1, comma 1 ter, lett. b)	€ 59,00		Per ogni esemplare
4	art. 1, comma 1 ter, lett. c)	€ 65,00		Per ogni esemplare
DOMANDE PRESENTATE ALLA C.C.I.A.A.				
		<i>Importo valido fino al 22/08/2023</i>	<i>Importo valido dal 23/08/2023</i>	
5	art. 1, comma 1 quarter, lett. a)	€ 42,00	€ 48,00	Per ogni esemplare
6	art. 1, comma 1 quarter, lett. a bis)	€ 20,00	€ 16,00	Per ogni esemplare
7	art. 1, comma 1 quarter, lett. b)	€ 85,00	€ 80,00	Per ogni esemplare
8	art. 1, comma 1 quarter, lett. c)	€ 15,00	€ 16,00	Per ogni esemplare
9	art. 1, comma 1 quarter, lett. d)	€ 15,00	€ 16,00	Per ogni esemplare
ALTRI ATTI				
10	art. 2, comma 1	€ 16,00		Per ogni foglio
11	art. 2, comma 1, nota 2-bis	€ 16,00		Per ogni esemplare
12	art. 2, comma 1, nota 2-ter	€ 16,00		Per ogni esemplare
13	art. 3, comma 1	€ 16,00		Per ogni foglio
14	art. 3, comma 1-bis	€ 16,00		Per ogni esemplare
15	art. 3, comma 2	€ 16,00		Per ogni foglio
16	art. 3, comma 2-bis	€ 59,00		Per ogni foglio
17	art. 3, comma 2-ter n.1	€ 108,00		Per ogni esemplare
18	art. 3, comma 2-ter n.2	€ 15,00		Per ogni esemplare
19	art. 4, comma 1	€ 16,00		Per ogni foglio
21	art. 4, comma 1-ter	€ 28,00		Per ogni esemplare
22	art. 4, comma 1-quater	€ 16,00		Per ogni esemplare
23	art. 4, comma 2	€ 16,00		Per ogni foglio
24	art. 9, comma 1, lett. a)	€ 0,258		Per ogni assegno
25	art. 13, comma 1	€ 2,00		Per ogni esemplare
26	art. 13, comma 2	€ 2,00		Per ogni esemplare
27	art. 14, comma 1: importo minore o uguale a € 129,11	€ 2,00		Per ogni esemplare
28	importo oltre € 129,11 e fino a € 258,23	€ 2,58		Per ogni esemplare
29	importo oltre € 258,23 e fino a € 516,46	€ 4,65		Per ogni esemplare
30	importo oltre € 516,46	€ 6,80		Per ogni esemplare
31	art.1, punto 1 DM 7/06/1973	€ 16,00		Per ogni foglio
32	art. 1 DM 10/02/1988	€ 16,00		Per ogni foglio

CODICE IDENTIFICATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO/ARTICOLO TARIFFA PARTE PRIMA (D.P.R. N. 642/72)	IMPORTO UNITARIO	CRITERIO DI CALCOLO
Moduli assegni bancari / postali e vaglia postali emessi in forma libera (art. 49 comma 10 DLgs. 21/11/2007 e Circ. 18/E del 07/03/2008)			
33	Assegni bancari o postali	€ 1,50	Per ogni assegno
34	Vaglia postali	€ 1,50	Per ogni vaglia
Estratti del conto corrente inviati a clienti persone fisiche (art. 13, comma 2 bis) Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72)			
	Periodicità	Imposta unitaria	Criterio di calcolo
35	Persone fisiche	€ 34,20 annui	Per ogni esemplare
36	Periodicità giornaliera (imposta inferiore ad € 1)	€ 0,0937	Per ogni giorno
Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti persone fisiche (art. 13, comma 2 bis) Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72)			
37	Persone fisiche	€ 34,20 annui	Per ogni esemplare
38	Periodicità giornaliera (imposta inferiore ad € 1)	€ 0,0937	Per ogni giorno
Estratti del conto corrente inviati a clienti diversi dalle persone fisiche (art. 13, comma 2 bis) Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72)			
CODICE IDENTIFICATIVO	PERIODICITÀ	IMPOSTA UNITARIA	CRITERIO DI CALCOLO
39	Soggetti diversi dalle persone fisiche	€ 100,00 annui	Per ogni esemplare
40	Periodicità giornaliera (imposta inferiore ad € 1)	€ 0,274	Per ogni giorno
Rendiconti di libretti di risparmio inviati a clienti diversi dalle persone fisiche (art. 13, comma 2 bis) Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72)			
41	Soggetti diversi dalle persone fisiche	€ 100,00 annui	Per ogni esemplare
42	Periodicità giornaliera (imposta inferiore ad € 1)	€ 0,274	Per ogni giorno
CODICE IDENTIFICATIVO	PERIODICITÀ	IMPORTO UNITARIO	CRITERIO DI CALCOLO
Assegni circolari emessi in forma libera (art. 49, comma 10, D.lgs. n. 231/2007)			
43	I trimestre	€ 1,50	Per ogni assegno emesso
44	II trimestre	€ 1,50	
45	III trimestre	€ 1,50	
46	IV trimestre	€ 1,50	
CODICE IDENTIFICATIVO	PERIODICITÀ	IMPORTO UNITARIO	CRITERIO DI CALCOLO
Codici da utilizzare solo nel primo anno di esercizio dell'opzione per gli assegni circolari emessi in forma libera (art. 49, comma 10, D.lgs. n. 231/2007)			
47	I trimestre	€ 1,50	Per ogni assegno emesso
48	II trimestre	€ 1,50	
49	III trimestre	€ 1,50	
50	IV trimestre	€ 1,50	

ATTENZIONE

Verificare al momento della presentazione della dichiarazione l'esistenza di eventuali disposizioni normative che modificano le informazioni contenute nelle tabelle

Tabella B – Atti e documenti soggetti ad imposta proporzionale

CODICE IDENTIFICATIVO	RIFERIMENTO NORMATIVO	TIPOLOGIA	ALIQUOTA/IMPOSTA UNITARIA	TIPOLOGIA CLIENTE
1	art. 13, comma 2 ter Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72)	Comunicazioni relative a prodotti finanziari / deposito titoli	0,2% annuo	Persone fisiche con applicazione imposta per l'intero periodo (365 gg.)
2				Persone fisiche con applicazione imposta pro quota
3				Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione imposta per l'intero periodo (365 gg.)
4				Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione imposta pro quota
5			€ 14.000,00 annui	Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione imposta in misura massima per l'intero periodo (365 gg.)
6				Soggetti diversi dalle persone fisiche con applicazione imposta in misura massima pro quota
7	art. 13, comma 2 ter Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72) e DM 24/05/2012	Comunicazioni polizze di assicurazione riguardanti il ramo vita ed operazioni riguardanti i buoni postali fruttiferi nonché i prodotti finanziari (diversi da quelli dematerializzati), per i quali non sussiste rapporto di custodia ed amministrazione, ovvero altro stabile rapporto con la clientela	Somma delle imposte relative ad ogni singola annualità sino al momento del rimborso o riscatto	Prodotto finanziario rendicontato al momento del rimborso o riscatto
8	art. 10, lettera a) Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72) e art. 49, comma 10 D.lgs. n. 231/2007	Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del I trimestre	0,15%	Assegni in circolazione
9		Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del II trimestre	0,15%	
10		Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del III trimestre	0,15%	
11		Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del IV trimestre	0,15%	
Codici da utilizzare solo nel primo anno di esercizio dell'opzione per gli assegni circolari conformi in circolazione				
12	art. 10, lettera a) Tariffa Parte Prima (D.P.R. n. 642/72) e art. 49, comma 10 D.lgs. n. 231/2007	Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del I trimestre	0,15%	Assegni in circolazione
13		Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del II trimestre	0,15%	
14		Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del III trimestre	0,15%	
15		Assegni circolari conformi in circolazione alla fine del IV trimestre	0,15%	

ATTENZIONE

Verificare al momento della presentazione della dichiarazione l'esistenza di eventuali disposizioni normative che modificano le informazioni contenute nelle tabelle